



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

tel + 39 040 377 3430
fax + 39 040 377 3416

cultura@certregione.fvg.it
cultura@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 2318/CULT del 22/07/2020, Prenumero 2334

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 13. Contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale. Approvazione del piano di riparto e prenotazione dei fondi.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 "Testo unico in materia di sport" ed in particolare l'articolo 13 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi agli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, a sostegno della loro attività istituzionale;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 1, comma 1, che proroga al 30 giugno 2020 i termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020;

Richiamata la legge regionale 18 maggio 2020, n. 10, ed in particolare l'articolo 21, che autorizza l'Amministrazione regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all'articolo 13 della legge regionale 8/2003, come prorogato dall'articolo 1 della citata legge regionale 5/2020, a concedere ed erogare agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019;

Richiamato il proprio decreto n. 1415/CULT di data 28 maggio 2020 con il quale si è provveduto alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di anticipo sul contributo da assegnare per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003, a favore degli undici Enti che hanno presentato apposita domanda entro il 28 febbraio 2020, in possesso dei requisiti di ammissibilità, così come accertato dall'Ufficio e con il quale, contestualmente, si è provveduto alla prenotazione dei fondi necessari pari ad euro 68.649,50 a valere sul capitolo di spesa 6096;

Stante che entro il termine ultimo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5/2020 per la presentazione delle richieste di incentivo -30 giugno 2020- non sono pervenute ulteriori domande ai

sensi del citato articolo 13 della legge regionale 8/2003 ;

Considerato che sul capitolo di spesa 6096, sono stanziati risorse, per un importo pari a complessivi euro 140.000,00, per le finalità della normativa incentivante;

Ritenuto di adottare, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 21 del Regolamento, il piano di riparto dei fondi per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività istituzionale degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, per l'anno 2020;

Richiamato l'articolo 21 del Regolamento:

1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell'entità del contributo si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 20 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;

b) una quota pari al 50 per cento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell'Ente, come risultante dai parametri di cui al comma 2;

c) una quota pari al 30 per cento della dotazione dello stanziamento viene destinata al finanziamento dell'attività dell'ente in relazione alla rilevanza dell'attività stessa.

Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i limiti di cui al comma 7.

2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'Ente sono assunti i seguenti parametri:

a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;

b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell'anno di riferimento di cui al comma 4.

3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza organizzativa dell'Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato da due a sei punti così determinato:

1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati territoriali;

2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre comitati territoriali;

3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro comitati territoriali;

b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non superiore a cento;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a cento e non superiore a duecento;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a duecento;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non superiore a 10 mila;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.

4. Per l'applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.

5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente sono assunti i seguenti parametri:

a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative analoghe;

b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica sportiva;

c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di indagine e ricerca

finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza dell'attività organizzata dall'Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato da uno a tre punti da attribuire all'attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così determinato:

1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno dieci UTI della regione;

2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale, nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane ovvero dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;

3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);

b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così determinato:

1) un punto all'attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;

2) un punto all'attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;

3) un punto all'attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente svolta;

4) un punto all'attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie deboli;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto per l'attività sussidiaria eventualmente svolta";

Evidenziato che la misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento, non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 21 del Regolamento;

Ritenuto, quindi, di determinare l'entità dei contributi con le modalità sopra indicate;

Ritenuto di approvare il piano di utilizzo dei predetti fondi disponibili per le finalità della normativa incentivante ex articolo 13 della legge regionale 8/2003, provvedendo al riparto dei contributi, così come espresso nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di prenotare la somma di euro 68.801,50, pari all'ammontare complessivo dei contributi assegnati al netto degli importi già concessi a titolo di anticipo;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- la legge regionale 8 agosto 2007, art. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale" e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei provvedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022";

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 concernente "Legge di stabilità 2020";

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 "Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020";

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2282, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2283 e successive variazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26/2015;

Visto il D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e s.m.i.;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto all'articolo 22, comma 2, del Regolamento;

Decreta

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 137.451,00, per l'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa predetta, così come espresso nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dei beneficiari ivi individuati, a sostegno della relativa attività istituzionale per l'anno 2020.

2. E' disposta la prenotazione dell'importo di euro 68.801,50, pari all'ammontare complessivo dei contributi assegnati al netto degli importi già concessi a titolo di anticipo.

3. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(atto firmato digitalmente)